

NEWS SICUREZZA

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER VIOLAZIONI SU SICUREZZA SUL LAVORO



Con la Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 l'**Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL)** ha fornito ulteriori indicazioni in materia di sicurezza sul lavoro, in recepimento delle disposizioni del DL 146/2021.

L'intervento normativo (c.d. Decreto Fisco-Lavoro, D.Lgs. 146/2021) è tanto importante che può essere definito una "miniriforma" del Testo Unico D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento al **Titolo I - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.**

E' evidente l'**urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche**, operando contemporaneamente su cinque fondamenti:

- Implementazione delle attività formative e di addestramento;
- Individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
- Estensione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
- Riformulazione complessiva del potere di sospensione dell'impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
- Rilancio del ruolo degli organismi paritetici.

Per le **violazioni** di cui all'Allegato I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. INL ritiene che la **sospensione** possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito:

- **Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi**

Sospensione dell'attività in caso di mancata elaborazione del DVR.

Se il DVR è conservato presso altro luogo e si è impossibilitati ad esibirlo, la sospensione è differita alle ore 12.00 del giorno successivo, tempo entro il quale il Datore di Lavoro deve mostrare agli ispettori il Documento, con data certa antecedente al provvedimento emanato, per evitare la sospensione.

- **Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione**

Stesse regole indicate per la mancata redazione del DVR di cui sopra.

- **Mancata formazione ed addestramento**

Sospensione immediata quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia a corsi di formazione sia di addestramento.

Il provvedimento di sospensione viene revocato se il Datore di Lavoro dimostra la prenotazione della formazione. Il lavoratore non può essere adibito alla specifica attività lavorativa fino a che non vengono completati tutta la formazione e l'addestramento necessari. Il Datore di Lavoro deve successivamente produrre la documentazione attestante quanto sopra.

- **Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile**

Sospensione se il datore di lavoro non ha costituito il servizio di prevenzione e protezione, non abbia nominato il RSPP, o non abbia assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti con preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il provvedimento di sospensione viene revocato se il Datore di Lavoro presenta la documentazione risultata carente in sede di accesso.

- **Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)**

Sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che può essere ricavato anche dall'invio al Coordinatore o all'impresa affidataria.

Il provvedimento di sospensione viene revocato nel momento in cui il Datore di Lavoro esibisce il POS.

- **Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto**

Sospensione se l'Azienda non ha fornito al lavoratore i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto.

Non è prevista la sospensione nel caso in cui tali DPI sono stati forniti ma non utilizzati dal lavoratore.

- **Mancanza di protezioni verso il vuoto**

Sospensione se le protezioni verso il vuoto risultano completamente mancanti o non fruibili.

- **Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno**

Sospensione se le armature di sostegno risultano mancanti o insufficienti, fatto salvo le prescrizioni indicate nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

- **Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi**

Sospensione nel caso vengano svolti lavori non elettrici nelle vicinanze di linee elettriche, se effettuati a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI.

- **Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi**

Sospensione nel caso vengano svolti lavori non elettrici nelle vicinanze di impianti elettrici con parti attive non protette, se effettuati a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI.

- **Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)**

Sospensione in caso di assenza dell'impianto di terra, magnetotermico, differenziale, o del loro non funzionamento.

- **Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo**

Sospensione in tutti i casi di rimozione o modifica del dispositivo di sicurezza, senza la necessità di verificare di chi sia la responsabilità.

Invitiamo pertanto tutte le aziende a prestare la massima attenzione a quanto sopra riportato e a verificare l'avvenuto adempimento delle disposizioni la cui violazione comporta il rischio di sospensione dell'attività.